

TRIBUNALE DI BIELLA

Il Presidente

Oggetto: linee guida per la fissazione e la trattazione delle udienze civili e penali presso l'ufficio del giudice di pace di Biella nel periodo successivo (dal 12 maggio al 30 giugno 2020) a quello di sospensione ai sensi dell'art.83 comma 7, lettera d) D.L. 17.3.2020 n.18 e art. 1 D.L. 8.4.2020 n. 23

Propone la seguente

BOZZA di DECRETO

Visti il D.L. 17.3.2020 n.18 ed il DPCM 8 marzo 2020;

visto il D.L. 8.4.2020, n. 23, art. 36;

in applicazione dei commi 6 e 7 dell'art. 83 del D.L. 17.3.2020 n.18;

sentiti la Procura della Repubblica ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;

sentita l'Autorità Sanitaria Regionale per il tramite

riservato ogni ulteriore provvedimento in caso di variazione della situazione sanitaria o normativa;

viste le linee guida adottate dal CSM nelle sedute dell'11 marzo 2020 e del 26 marzo 2020;

considerate le finalità generali dei provvedimenti normativi adottati, diretti a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e quindi al fine di evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone che, per lavoro e utenza, frequentano gli uffici giudiziari;

sentito il presidente di sezione del tribunale, coordinatore dell'ufficio del giudice di pace per delega presidenziale, sentiti i magistrati addetti all'ufficio circa le modalità e la tempistica da adottare per la trattazione delle udienze civili e penali fissate presso l'ufficio del giudice di pace di Biella dal 12 maggio al 30 giugno 2020;

valutata la situazione del personale amministrativo, presente in ranghi ridotti per garantire un presidio e consentire – da una parte – la prosecuzione dell'attività in tutti i servizi e salvaguardare – dall'altra - nel contempo le esigenze di tutela della salute, come da provvedimento organizzativo a parte; situazione che allo stato non consente una ripresa generalizzata dell'attività d'udienza;

DISPONE

Per il periodo dal 12 maggio 2020 al 30 giugno 2020:

In generale

Saranno tenute solo le udienze civili e penali che potranno essere svolte in totale sicurezza per i magistrati, il personale, i difensori, le parti e gli altri ausiliari, nel senso che dovranno essere previsti orari determinati di inizio e di prevedibile fine della udienza, in modo che non si creino assembramenti sia dentro che fuori dall'aula di udienza durante la celebrazione del processo.

Nei limiti del prevedibile deve essere escluso qualsiasi periodo di attesa di avvocati, parti e altri ausiliari nei locali antistanti o prossimi alla aula d'udienza prima della chiamata del procedimento.

I difensori sono invitati a non farsi accompagnare da altri ausiliari/assistenti se non strettamente necessario; i magistrati a cui compete la disciplina dell'udienza potranno far allontanare dall'aula tutte le persone la cui presenza non sia necessaria per la regolarità del processo.

Tutti i partecipanti alle udienze dovranno essere muniti di dispositivi di protezione individuale (mascherine).

In linea generale, ferma restando l'osservanza delle norme sanitarie (rispetto della distanza, utilizzo della mascherina etc.), si dà atto che rappresenterà comunque una priorità il generale divieto di creare assembramenti. Per tale motivo le udienze andranno organizzate tramite l'effettivo svolgimento di quelle da ritenersi comunque connotate da elementi di urgenza, scaglionate negli orari, e con rinvio di quelle incompatibili con dette prescrizioni.

In ordine a tutto ciò si invitano pertanto i difensori a rispettare rigorosamente l'orario prefissato per ogni causa, evitando quindi di accedere in anticipo o in ritardo agli uffici.

Per il settore penale:

1. Nel settore penale, potranno essere preferibilmente svolte le udienze che prevedono un numero limitato di presenze (imputati, testimoni etc.). In ogni caso sarà necessario scaglionare le udienze prevedendo orari che evitino la contemporanea presenza di molti soggetti negli uffici del giudice di pace.

Pertanto, nel periodo dal 12 maggio al 30 giugno saranno trattati, oltre ai procedimenti urgenti di cui all'art. 83, comma 3 lettera b), D.L. 17.3.2020, n. 18, in quanto compatibili, secondo una valutazione rimessa al giudice da comunicarsi tempestivamente alle parti (almeno sette giorni prima della celebrazione dell'udienza, mediante mail al difensore, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e al p.m.), i procedimenti penali dibattimentali in fase di prima udienza, in fase di discussione e decisione e con ridotta attività istruttoria (che di regola sono

fissati nella medesima giornata), che comportino un ridotto afflusso di persone, e comunque un numero limitato di procedimenti per udienza in modo tale da evitare assembramenti anche al di fuori dell'aula; verrà disposto il cadenzamento degli orari secondo l'indicazione numerica dei procedimenti e l'orario esatto da comunicare al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati; con invito alle parti a consentire alla discussione mediante richiamo a memorie scritte da depositare al più tardi all'udienza in funzione di supporto alla discussione orale al fine di contenerne la durata.

A tal fine i difensori sono invitati a comunicare tempestivamente al giudice (alla peo gdp.biella@giustizia.it e all'indirizzo marcocapello@studiolegalecapello.com) l'esistenza di condizioni che consentano una celere definizione dei processi, in modo tale da consentire all'ufficio di organizzare la trattazione dell'udienza nel rispetto del termine di sette giorni sopra indicato.

2) Saranno rinviate d'ufficio tutte le udienze dibattimentali, che non rientrino nei casi suelencati, salve diverse determinazioni da assumere nel prosieguo, in caso di miglioramento della situazione sanitaria.

Le udienze penali verranno contingentate e chiamate ad ora fissa, secondo la calendarizzazione che verrà comunicata con le modalità già sopra indicate.

Le postazioni di ciascun protagonista del processo verranno assegnate rigorosamente per assicurare la distanza tra i diversi soggetti.

3) I rinvii delle udienze penali che non saranno tenute saranno disposti con provvedimento fuori udienza con notifiche ai difensori ai sensi del comma 14 dell'art. 83 del DL n.18/2020.

4) Tutti i processi penali che verranno celebrati fino al 30 giugno 2020 saranno tenuti a porte chiuse ex art.472 comma 3 c.p.p.

Per il settore civile

1) Saranno tenute tutte le udienze relative ai procedimenti di cui all'art. 83 comma 3 lettera a). Tutte le udienze civili già fissate nel periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020, ma che non consentono la sicurezza dei partecipanti, nel senso di cui sopra, saranno rinviate con provvedimento del giudice e comunicazione telematica ai difensori, in data successiva al 30 giugno 2020.

2) Nel periodo dal 12 maggio sino al 30 giugno 2020 le udienze civili, anche camerale, verranno svolte seguendo la procedura delineata dall'art. 83 comma 7 lettera f) e h). In particolare, considerato che appare opportuno indicare un criterio di preferenza delle diverse modalità di svolgimento delle

udienze da celebrare nell'intero periodo compreso tra il 12.5.2020 ed il 30.06.2020 (ovvero nel diverso periodo indicato dal legislatore per la prosecuzione con restrizioni delle udienze civili e penali per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19), si opta prioritariamente per l'udienza a trattazione scritta di cui alla menzionata lett. h), possibilmente con note scritte congiunte e, solo in secondo luogo ed eventualmente, per l'udienza con collegamenti da remoto, prevedendo la residualità ed eccezionalità della celebrazione a porte chiuse delle udienze, da limitare ai soli casi in cui non sia concretamente possibile fare ricorso alle altre opzioni per ragioni del tutto eccezionali da motivare adeguatamente.

- 3) In tale contesto, la trattazione dell'udienza mediante semplice scambio e deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice, è già stata oggetto di specifico protocollo già emanato di concerto con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (che si allega). E' in ogni caso utile ricordare che le udienze da svolgersi con le modalità di cui al comma 7 dell'art. 83 d.l. n. 18/2020, lett. f) e h), sono sostanzialmente le medesime ovvero quelle che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti.
- 4) La modalità di trasmissione delle istanze sarà in formato cartaceo (non disponendo l'ufficio del giudice di pace del processo telematico), previa anticipazione via mail al giudice (marcocapello@studiolegalecapello.com o iolanda.villano@giustizia.it) dell'istanza congiunta.
- 5) Solo nel caso in cui sia strettamente necessario o sia previsto dalla legge o per ordine del giudice le parti private e gli ausiliari potranno partecipare fisicamente all'udienza, sempre nel rispetto delle distanze di sicurezza dalle altre persone previste dal DPCM in data 8 marzo 2020 (1 metro). Nei casi in cui la presenza fisica dei difensori (e/o delle parti) sia ritenuta necessaria dal giudice i medesimi saranno avvertiti per via telematica con congruo anticipo.
- 6) Qualora vi siano esigenze diverse (ad es. necessità di discutere oralmente o di far comparire una parte), i difensori dovranno depositare, almeno tre giorni prima dell'udienza, una specifica istanza di trattazione. In tal caso l'udienza, salvo particolari ed indifferibili ragioni di urgenza, potrà essere rifissata appena possibile, ai sensi dell'art. 83 comma 7 lettere f) e h) del D.L. n.18/2020.
- 7) Sarà valutata la possibilità, con il consenso del giudice e delle parti processuali, di tenere udienze civili da remoto, ai sensi dell'art.83 comma 7 lettera f) del D.L. n.18/2020, mediante l'utilizzo del software Teams, messo a disposizione dalla DGSIA del Ministero della Giustizia (possibilmente dopo un periodo di idonea e positiva sperimentazione).
- 8) Per tutte le cause nuove proposte nel periodo di cui sopra, qualora la parte ritenga che la ritardata trattazione possa produrre grave pregiudizio, è possibile chiedere al giudice la

dichiarazione di urgenza della causa con istanza debitamente motivata inviata al seguente indirizzo mail dell'ufficio del giudice di pace: gdp.biella@giustizia.it e anticipazione al giudice agli indirizzi sopra indicati.

Si comunichi al CSM, alla Corte d'Appello, a tutti i magistrati del Tribunale, alla Procura della Repubblica, al Dirigente Amministrativo, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, alla Prefettura di Biella.

Biella, 29.4.2020

Il Presidente coordinatore
(dott.ssa Paola Rava)